

ROMA

Polizia Municipale

U.O. Studi e Applicazione Normativa  
Sezione Polizia Amministrativa

Il Vice Comandante

Circ. n. 93  
Prot. 53259

Sege  
AA.PP.



Roma 16-6-2009

copia x FPM ZAFFA X RW.

FPM ANTONIO / BORGOSO / ANTONI  
MICO VALERIO ED  
ATTORI SCAPOLARIS

3

e, p.c.

- AL COMANDO U.O. I GRUPPO
- AL COMANDO U.O. II GRUPPO
- AL COMANDO U.O. III GRUPPO
- AL COMANDO U.O. IV GRUPPO
- AL COMANDO U.O. V GRUPPO
- AL COMANDO U.O. VI GRUPPO
- AL COMANDO U.O. VII GRUPPO
- AL COMANDO U.O. VIII GRUPPO
- AL COMANDO U.O. IX GRUPPO
- AL COMANDO U.O. X GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XI GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XII GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XIII GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XV GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XVI GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XVII GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XVIII GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XIX GRUPPO
- AL COMANDO U.O. XX GRUPPO
- AL COMANDO U.O. G.P.I.T.
- ALLA U.O. GRUPPO SICUREZZA  
SOCIALE ED URBANA
- AL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
- AL VICE COMANDANTE  
preposto alla U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI
- ALLA U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE  
PROCURE DELLA REPUBBLICA
- ALLA U.O. SCUOLA DEL CORPO
- ALLA U.O. RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
- ALLA U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI
- ALLA U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO  
DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI
- ALLA U.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
E MEDICINA PREVENTIVA
- AL NUCLEO ARCE CAPITOLINA
- AL DIPARTIMENTO VIII - U.O. AA.PP.

REG 243/AA.PP.


POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA XVII U.O. UFFICIO PROTOCOLLO
16 GIU. 2009
Prot. N. VR/ 26846

LORO SEDI

Oggetto: Delibera Consiglio Comunale 30 marzo 2009, n. 37 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006, Regolamento AA.PP.

1.1 Per opportuna conoscenza e norma si trasmette la deliberazione consiliare indicata in oggetto consultabile con la presente circolare alla pagina web dell'archivio giuridico di questo Comando all'indirizzo: <http://pmwb>, la quale contiene modifiche ed integrazioni alla Delibera n. 100/06 che, così novellata, fa parte integrante dello stesso atto. Il regolamento AA.PP. così modificato, è entrato in vigore l'1/1/2009 ai sensi dell'art. 53 della Legge 388/2000.

2.1 Nelle disposizioni generali del **Capo I** della deliberazione in argomento, è inserito al comma 2 dell'articolo 1 un nuovo periodo, in base al quale tutte le iniziative pubblicitarie comunque non contemplate dal regolamento AA.PP. sono da considerarsi abusive. Un ulteriore integrazione riguarda l'ambito di applicazione delle norme relative alle affissioni e pubblicità laddove, all'art.3, viene precisato che esse sono applicabili sia ai mezzi pubblicitari visibili dai luoghi pubblici sia a quelli visibili dai luoghi aperti al pubblico.



Al **Capo II** le novità di rilievo, riferite ai mezzi pubblicitari ammessi o vietati previsti dall'articolo 4, riguardano l'introduzione delle lettere r) ed s), inerenti rispettivamente: **impianti pubblicitari di tipologia LCD, plasma, ed impianti a proiezione; insegne di esercizio in lingua straniera**, non di uso corrente, purché tradotte. Sempre nel medesimo articolo, alla lettera h), viene precisato che rientra, tra i mezzi pubblicitari ammessi, la pubblicità collocata sui veicoli attraverso verniciatura o l'uso di pellicole. Per quanto concerne le **distanze** il comma 7, del medesimo art. 4, è stato riformulato nel senso che le distanze di cui all'art. 51, comma 6, del Regolamento di attuazione del C.d.S., non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari **collocati in posizione parallela all'asse stradale** e posti **in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati**, fatta eccezione per le intersezioni.

3.2 L'articolo 7 è stato sostanzialmente novellato. Di esso si ritiene dover richiamare l'attenzione sulle **cause di decadenza dell'autorizzazione**, così sintetizzate:

- Violazione degli obblighi stabiliti dall'autorizzazione;
- Mancata comunicazione di voltura o negato trasferimento d'azienda;
- Mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo;
- Il possesso non lecito dell'area dove è installato il mezzo pubblicitario, accertato con sentenza esecutiva.

3.3 Proseguendo nella disamina del Capo II, si evidenzia che:

- all'art. 8, che si rammenta, riguarda l'esposizione pubblicitaria di competenza dell'Ufficio AA.PP. del Dipartimento VIII, viene precisato che non è applicabile **l'istituto del silenzio assenso** (vedi comma 2);
- all'art.9, comma 1, è stata introdotta la precisazione che alcune forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione soggiacciono comunque a tutte le altre prescrizioni del regolamento e che l'esenzione dall'autorizzazione non esime dal pagamento del canone, laddove previsto;
- la cessione di azienda o di un ramo di essa, a norma dell'attuale art. 11, deve essere perfezionata non più con l'istanza di trasferimento, bensì con apposita **comunicazione di voltura**.

3.4 All'art. 12 (Obblighi del soggetto autorizzato) è stato aggiunto il comma 1bis, in cui è fatto obbligo al soggetto autorizzato di riportare sull'impianto pubblicitario apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo autorizzativo o di un **codice corrispondente rilasciato dal Comune**. Per quanto attiene il rilascio e i controlli inerenti tale codice si rimanda alla lettura del punto 6.2.

4.1 Ulteriori novità si riscontrano nel **Capo IV**. All'art. 18 rubricato "**Divieti di collocazione di mezzi pubblicitari**", viene introdotta la possibilità di effettuare, in riferimento alla pubblicità sugli arenili (c. 1, lett. b)), la **pubblicità temporanea non superiore a 20 giorni, di dimensioni fino a mq. 12**. Per quanto concerne le ville e parchi (c. 1 lett.

... viene esteso alle vie che delimitano il perimetro di queste, salvo specifiche deroghe del Dipartimento X in occasione di sistemazione di aree a verde.

4.2 Il successivo art. 20 dedica particolare attenzione alla pubblicità esposta su ponteggi e recinzioni di cantiere. Su di essi la pubblicità stessa è consentita per un periodo massimo - che decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione - di 12 mesi su edifici privati e di 24 mesi su immobili di proprietà pubblica, anche in presenza di lavori di durata superiore. E' possibile la ripartizione in due impianti pubblicitari distinti se la superficie espositiva è pari o superiore a mq. 400. Su tali superfici espositive e su quelle poste in pareti cieche, devono essere riportati in un riquadro di dimensioni non inferiori a cm. 30 x cm. 40, l'indicazione della data di scadenza e il numero del provvedimento autorizzativi.

5.1 Anche in ordine alla procedura sanzionatoria, indicata nel **Capo VI**, sono state apportate significative integrazioni. Più precisamente, l'introduzione all'art. 31 comma 6 di un ulteriore periodo in cui si rammenta che la distruzione o il danneggiamento di manifesti affissi dall'amministrazione a copertura della pubblicità abusiva, configura il reato di cui all'art. 664 c.p.. Al comma 16 viene precisato, ai fini della distinzione tra impianto temporaneo ed impianto permanente, che quest'ultimo è tale quando è ancorato stabilmente al suolo. Allo stesso art. 31 viene aggiunto il **comma 17**, che è interamente dedicato alle procedure e costi sostenuti dall'Amministrazione per la rimozione o copertura dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché per la defissione dei manifesti.

6.1 Nel **Capo VII** risulta essere di un certo rilievo la riformulata lettera e) dell'art. 33, laddove viene precisata la competenza amministrativa in capo al Dipartimento VIII ed in via residuale quella in capo ai Municipi, di fatto già note a codesti Comandi.

6.2 L'attività di contrasto all'abusivismo sul territorio deve continuare ad essere svolta in stretto raccordo con l'operazione di censimento dell'impiantistica pubblicitaria che sta portando avanti il Servizio Affissioni e Pubblicità.

Com'è noto il Servizio sta realizzando una Nuova Banca Dati, mediante proprie tecniche di accertamento, attribuendo a ciascun impianto un numero identificativo.

La Polizia Municipale, nell'ambito della sua attività di vigilanza, ha pertanto il compito di:

- verificare che sugli impianti sia riportato il numero identificativo ed in assenza procedere alla verbalizzazione e alla relativa segnalazione, seguendo l'iter in atto;
- sanzionare gli impianti che sebbene riportanti il numero identificativo siano in contrasto con il Codice della Strada, fatte salve le deroghe vigenti;
- sanzionare gli impianti installati in difformità con i dati (es. dimensioni, ubicazione, tipologia, ...) riportati in Banca Dati relativi a quell'impianto.

Nel caso in cui, a seguito di riscontro con la Banca Dati, si accerti una semplice carenza di indicazione del numero identificativo si procederà a redigere il verbale ai sensi dell'articolo 31 in relazione all'art. 12, comma 1 bis, del regolamento AA.PP. per la mancata apposizione del citato codice.

Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari cosiddette Vele, l'Ufficio ha predisposto apposita sezione in Banca Dati per il loro censimento, anche ai fini del limite numerico di cui all'art.34, comma 6 bis.

6.3 A supporto dell'attività di controllo il Servizio Affissioni e Pubblicità ha assicurato che sta predisponendo le procedure per consentire a codesti Comandi di Gruppo l'accesso al programma riguardante la Banca Dati citata.

Si raccomanda, pertanto, la massima diffusione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento al personale preposto alla vigilanza su tale materia, il quale dovrà tenere, come da prassi, costante rapporto di collaborazione con il Servizio stesso.

Donatella Scafati